



Contratto

per l'affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza tra

La società **FIVEBET & VINCITU' S.R.L UNIPERSONALE** titolare della concessione per il gioco a distanza n° **15201**

con sede in Napoli via G. Porzio Centro Direzionale is. F10 Partita IVA/Codice Fiscale **02884570546** legalmente rappresentata dal signor **Saviano Vincenzo** di seguito denominata Concessionario

e

Il signor _____ titolare/amministratore della _____
con sede legale a _____ in via _____ n° _____
C.A.P. _____ Tel. _____ Cell. _____
Email _____ e con sede operativa a _____ in
via _____ n° _____ Partita IVA/ Codice Fiscale _____

di seguito denominato: Business Partner

identificato dalla piattaforma con User ID: _____ presentato dal Business Partner: _____
con profilo commerciale denominato _____

Di seguito denominate le Parti Premesso che:

- il Concessionario dispone di un sistema di conti di gioco ed è autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
- il Concessionario fornisce ai propri clienti il pacchetto di servizi necessari per partecipare ai giochi pubblici di cui è concessionario;
- il Concessionario ha provveduto alla realizzazione e provvede alla gestione dei canali tecnologici atti alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, in conformità alle regole tecniche e alle linee guida dettate da AAMS;
- il Concessionario ha predisposto le attività di promozione e di pubblicizzazione che intende affidare al Business Partner conformemente alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 7 luglio 2009 n. 88, alla Convenzione di Concessione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, codice di protezione in materia di dati personali, del D.Lgs n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di antiriciclaggio, delle disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e di tutte le norme di legge nonché di tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia;
- il Concessionario intende affidare al Business Partner le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza oggetto della convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco, del servizio di ricarica del conto di gioco e di identificazione degli utenti;
- il Business Partner dichiara di ben conoscere la normativa vigente in materia di giochi pubblici con partecipazione e vincite in denaro ed in particolare quella relativa ai giochi pubblici a distanza e che è interessato a svolgere le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza del Concessionario nel rispetto della stessa e della Convenzione di Concessione;
- il Business Partner dispone di una propria ed autonoma organizzazione di impresa adeguata allo scopo del presente contratto e dichiara l'assenza a carico degli amministratori e dei titolari beneficiari ultimi di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 401 del 1989, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a tre anni, per i reati diversi che incidano sulla professionalità e onorabilità del soggetto;
- il Business Partner dichiara di non versare in situazione di liquidazione e/o fallimento, che a carico degli amministratori non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le norme di legge vigenti in materia di Concessione di Servizi pubblici, che gli stessi non hanno riportato condanne penali definitive per reati non colposi e che a loro carico non sono pendenti procedimenti penali.

Tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce ogni eventuale altro analogo accordo esistente tra le Parti.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l'esercizio da parte del Business Partner delle attività di promozione, di pubblicizzazione e di diffusione dei giochi pubblici a distanza offerti dal Concessionario ai propri clienti, in conformità e nel rispetto delle disposizioni richiamate nel punto d) delle premesse al presente contratto ed in particolare le attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza oggetto della convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco, del servizio di ricarica del conto di gioco, di identificazione degli utenti e di liquidazione degli importi a favore dei giocatori in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Comunicazione per il Gioco a Distanza PGAD, Versione 1.6, dell' Art.11, Comma 2 dello schema del Contratto di Conto di Gioco allegato alla Convenzione di Concessione e nel rispetto del D.Lgs n. 231/2007.

Il Concessionario conferisce, altresì, al Business Partner, che accetta, espresso mandato a svolgere per suo nome e conto, tutte le attività strumentali e connesse alla identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Obblighi del Business Partner

Il Business Partner si obbliga a svolgere, in conformità alle disposizioni delle norme tutte richiamate in Premessa ed allo schema di Contratto di conto di gioco che, allegato al presente contratto sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti attività:

- promuovere presso i clienti i giochi pubblici a distanza del Concessionario e le offerte di gioco dello stesso.
- fornire al cliente ogni informazione ed assistenza utile e necessaria per completare la procedura di registrazione e stipula on-line del contratto, finalizzata all'attivazione del conto di Gioco;
- provvedere all'identificazione personale e diretta, anche ai fini di quanto prescritto dal D.Lgs n. 231/2007 "Testo Unico delle norme antiriciclaggio", assumendone ogni conseguente responsabilità civile, amministrativa e penale, ed all'accertamento della maggiore età del cliente, acquisendo copia fotostatica, ante e retro, di un documento di identità in corso di validità, oltre al codice fiscale;
- comunicare al Concessionario le generalità complete, nonché trasmettere il certificato penale ed il certificato dei carichi pendenti dei propri collaboratori incaricati di svolgere le attività di cui al precedente punto c), che devono trovarsi nelle medesime condizioni soggettive di cui al punto h) delle premesse al presente contratto;
- trasmettere al Concessionario i documenti di cui al precedente punto c) con la massima sollecitudine e, comunque, entro e non oltre 7 giorni a mezzo corriere espresso o raccomandata a.r.
- fornire al cliente ogni altra informazione utile a consentire allo stesso di accedere all'offerta di gioco del Concessionario, nonché a rendere disponibili al pubblico tutte le informazioni, anche di carattere operativo, per illustrare ai nuovi clienti la procedura di registrazione e sottoscrizione on-line del contratto di conto di gioco, di attivazione del conto di gioco e le modalità di funzionamento del/i sito/i Internet autorizzato/i del Concessionario;
- inoltrare al Concessionario, su indicazione del cliente, la richiesta di ricarica del conto di gioco ovvero fornire al cliente, su sua richiesta, una carta di ricarica prepagata conforme alla normativa vigente, secondo le modalità rese note dal Concessionario sul/i proprio/i sito/i Internet autorizzato/i.

Articolo 4 - Ulteriori Obblighi e Responsabilità del Business Partner

Il Business Partner si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici a distanza con partecipazione e vincite in denaro ed in particolare a:

- osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui alla Convenzione di Concessione ed alla Carta dei Servizi;
- segnalare al Concessionario in modo specifico e documentato ogni attività di gioco irregolare di cui venga a conoscenza, obbligandosi a porre in essere ogni azione di contrasto a forme di gioco illecito e irregolare ed ogni iniziativa utile e necessaria ad impedire che nel proprio esercizio possano, direttamente o indirettamente, svolgersi attività di raccolta, promozione e diffusione di giochi con modalità non consentite ovvero attraverso siti non autorizzati da AAMS;
- porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi pubblici a distanza, alle condizioni generali di offerta

contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di AAMS, secondo le indicazioni e le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Concessionario;

d) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS in merito all'utilizzo del logo istituzionale e del logo "gioco legale e responsabile" e di eventuali sue evoluzioni;

e) osservare, in maniera scrupolosa e assoluta, nell'attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza oggetto del presente contratto, dei relativi contratti di conto di gioco, dell'inoltro delle richieste di ricarica dei conti di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione previsto e punito dalla legge n. 401/1989;

f) rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

g) rispettare le disposizioni della normativa anticiclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte;

h) adottare e diffondere la carta dei servizi per il gioco a distanza, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla carta dei servizi emanata da AAMS con le modalità che saranno comunicate dal Concessionario anche per il tramite del/i proprio/i sito/i Internet autorizzato/i;

i) svolgere responsabilmente le attività affidate collaborando con il Concessionario in modo da impedire la stipula di contratti di conto di gioco a minori nonché la vendita di ricariche di conti di gioco a minori;

j) non attivare con il Concessionario, direttamente o per interposta persona, o per il tramite di familiari un proprio conto di gioco, imponendo l'osservanza di analogo divieto ai propri diretti collaboratori;

k) consentire l'accesso al Concessionario o ai suoi incaricati presso la propria sede operativa al fine di verificare il puntuale rispetto delle clausole contrattuali e delle norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, accettando sin da ora di conformarsi alle indicazioni che verranno in tale sede impartite;

Articolo 5 - Corrispettivo del Business Partner

Per lo svolgimento delle attività di promozione di cui agli articoli 2 e 3 il Concessionario riconoscerà al Business Partner un corrispettivo lordo commisurato all'attività di gioco derivante dalla movimentazione dei conti di gioco che il Business Partner stesso avrà concorso a promuovere, secondo quanto riportato nelle Tabelle che, allegate sotto la lettera "B", formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Concessionario, contestualmente all'accettazione e sottoscrizione del presente contratto e, comunque, prima dell'avvio di qualsiasi attività in esso prevista, attiverà un apposito conto, denominato "Conto Business Partner" o "Conto Partner", sul quale saranno regolate solo ed esclusivamente le partite debitorie e creditorie tra il Concessionario e il Business Partner nascenti dall'esecuzione del presente contratto, con esclusione tassativa di qualsiasi altro uso relativo ai giochi pubblici. Gli oneri fiscali derivanti dal pagamento del suddetto corrispettivo saranno interamente a carico del Business Partner, fermi restando gli eventuali obblighi sostitutivi incombenti al Concessionario.

Articolo 6 - Durata e modifica del contratto

Ogni modifica del presente contratto dovrà risultare, a pena d'inefficacia della modifica stessa, da atto scritto firmato dalle Parti.

Il contratto si estingue alla scadenza della concessione del Concessionario.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto e sospensione cautelativa

Il contratto si intende risolto di diritto nel caso di violazione da parte del Promotore delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto, nonché nel caso di effettuazione da parte del Promotore stesso di attività che esulino da quanto stabilito all'Art. 2.

In tale ipotesi il Business Partner sarà, inoltre, tenuto a rispondere per i danni tutti derivanti al Concessionario in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Il Concessionario si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, l'esecuzione del presente contratto qualora ciò fosse richiesto da AAMS o imposto da sopravvenute norme di legge o disposizioni amministrative disciplinanti la materia. Il Concessionario si riserva, altresì, la facoltà, a fini cautelativi, di sospendere l'esecuzione del presente contratto qualora emergessero, a carico del Business Partner, elementi di responsabilità per violazione di taluna delle clausole del presente contratto. In ogni caso il Business Partner, fatto salvo il compenso per le provvigioni fino a quel momento maturate in suo favore, non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

La sospensione/interruzione dell'offerta dei giochi pubblici a distanza da parte del Concessionario determinata da esigenze organizzative, legali, amministrative e/o commerciali non potrà far sorgere alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti a favore del Business Partner.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere liberamente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviare alla controparte, all'indirizzo dichiarato in epigrafe, con raccomandata a.r., con posta elettronica certificata o con telefax.

In caso di risoluzione del contratto, anticipata o alla naturale scadenza, di rescissione ovvero di cessazione dello stesso per intervenuto recesso il Business Partner si obbliga a cessare immediatamente l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo del Concessionario che possa generare equivoco presso il pubblico circa il perdurare dell'efficacia del contratto.

Articolo 8 - Obbligo di comunicazione del cambio di titolarità e/o della sede

In caso di cambio dei titolari/amministratori il Business Partner è tenuto ad informare tempestivamente il Concessionario ed a fornire la documentazione identificativa dei nuovi titolari/amministratori.

Il Business Partner è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Concessionario in caso di cambio dell'ubicazione della sede operativa nella quale è esercitata l'attività di promozione oggetto del contratto.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto ed i diritti che ne derivano non potranno essere ceduti dal Business Partner a terzi.

Articolo 10 - Esecuzione del contratto

Le Parti si obbligano a dare esecuzione al contratto nel rispetto dei principi generali di legittimo affidamento e di buona fede, diligenza e correttezza.

Articolo 11 - Dotazioni tecnologiche

Il Concessionario provvederà ad abilitare le eventuali attrezzature tecnologiche del Business Partner esclusivamente all'effettuazione telematica delle attività di promozione e pubblicizzazione dei giochi pubblici a distanza. I sistemi di reportistica delle attività di promozione non conterranno informazioni personali riguardanti i singoli giocatori.

Articolo 12 - Clausola di Esclusiva

Il Business Partner si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto, per l'intera durata dello stesso, esclusivamente a favore del Concessionario.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto il Business Partner acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, "Codice di protezione in materia di dati personali", ad eventuali operazioni di trattamento dei propri dati personali, comunicati nella formazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, anche allo scopo di un utilizzo, anche da parte di terzi, per la costituzione e gestione di banche dati connesse alle finalità del presente contratto. Il Business Partner acconsente altresì alla comunicazione dei propri dati personali da parte del Concessionario a società fornitrici di servizi inerenti l'oggetto del contratto, nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 14 - Foro competente

In deroga alle norme civilistiche sulla competenza, le Parti stabiliscono che, per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto e/o comunque nascente od occasionata dal medesimo, resta fissata la competenza esclusiva del foro di NAPOLI.

Articolo 15 - Registrazione

Le spese di registrazione, se sostenute, saranno a carico della parte richiedente.

Data, _____

Business Partner

Il Concessionario
Fivebet & Vincitù Srl UNIPERSONALE
Vincenzo Saviano

Articoli e clausole di espressa approvazione

Il Concessionario ed il Business Partner dichiarano di aver letto il contratto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, e dell'articolo 1342 del c.c., ciascun punto della premessa e gli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 3 (Obblighi del Promotore), 4 (Ulteriori Obblighi del Promotore), 7 (Risoluzione del Contratto e sospensione cautelativa), 9 (Divieto di Cessione del Contratto), 12 (Clausola di Esclusiva), 13 (Trattamento dei dati personali), 14 (Foro competente), 15 (Registrazione) di questo contratto.

Data, _____

Business Partner

Il Concessionario
Fivebet & Vincitù Srl UNIPERSONALE
Vincenzo Saviano

